

Notaio
Roberto Forino
Brescia Via Creta n. 26

n. 12244 di repertorio n. 7814 di raccolta
Imposte assolute in via telematica ai sensi e per
gli effetti della vigente normativa in materia.

VERBALE

dell'assemblea straordinaria dell'associazione di
promozione sociale denominata:

"AMICI DI RAPHAËL - Associazione di Promozione So-
ciale"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese
di novembre, alle ore quindici.

In Clusane d'Iseo (BS), presso la sala riunioni
"Sunam", in via Padre Ottorino Marcolini n. 6.

A richiesta del signor:

TABAGLIO LIONELLO, nato a Calcinato (BS) il dici-
sette settembre millenovecentosessantacinque, domi-
ciliato per la carica presso la sede dell'ente,
nella sua qualità di Presidente dell'associazione
denominata

"AMICI DI RAPHAËL - Associazione di Promozione
Sociale"

con sede in Calcinato (BS), Via Vittorio Emanuele
II, codice fiscale 94003140178, iscritta nel Regi-
stro delle Associazioni di Promozione Sociale, se-
zione F della Provincia di Brescia, n. 2027/15 del
23 marzo 2015, n. 278 di iscrizione,
cittadino italiano, della cui identità personale
sono certo,

io

sottoscritto, Forino dr. Roberto, Notaio residente
in Brescia, iscritto presso il Collegio Notarile
della stessa città,

mi

sono fatto trovare in questo luogo, per redigere
il verbale dell'Assemblea straordinaria degli asso-
ciati dell'associazione di cui in epigrafe, in se-
conda convocazione, convocata, a norma dell'art.
10 del vigente statuto, in questo luogo, giorno ed
ora per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto Sociale negli artt. 5 e
13 in adempimento ai requisiti previsti dalle nor-
mative sul Terzo Settore (D.lgs. 117/2017 e
s.m.i., DM 106/2020) al fine di procedere all'i-
scrizione dell'Associazione dal Registro Regionale
al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS);

2. Modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale pre-
vedendo nelle modalità di convocazione dell'assem-
blea degli associati la pubblicazione sul sito web
dell'Associazione.

A norma di legge e di statuto assume la Presidenza
il signor TABAGLIO LIONELLO avanti menzionato, il
quale

constatato

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a
norma di legge e del vigente statuto sociale;
- che sono presenti n. sessantanove

**Registrato Agenzia
delle Entrate
Ufficio Brescia**

il 14/11/2022

al n° 58579

serie 1T

euro 200,00

soci in proprio e/o per delega su un totale di numero settecentosessanta

soci, come risulta dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che sono presenti, del comitato direttivo, oltre ad esso Presidente, gli altri componenti che risultano dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "B" ad eccezione della signora Zagliò Donatella e Bertazzoli Paola, nonché che sono presenti del Collegio dei Revisori Legali i membri che risultano dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "C" ad eccezione dei signori Bianchi Valentino e Zapparrata Giovanni;

dichiara,

accertate l'identità e la legittimazione degli intervenuti, l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione, ed atta a deliberare sul sopra riportato

ORDINE DEL GIORNO.

Preliminarmente tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti in deliberazione.

Iniziando la discussione sull'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente fa presente all'assemblea i motivi che rendono opportuno procedere ad un aggiornamento dello statuto sociale al fine di rimuovere dallo stesso le difformità rispetto a quanto previsto dalle circolari ministeriali nn. 18244/2021 e 1309/2019. A detto fine, il Presidente specifica che occorre modificare gli articoli 5 e 13 nei seguenti nuovi testi:

"ARTICOLO 5. Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Gli associati minorenni esercitano i propri diritti per il tramite di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 13. *Il Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di cinque anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposi-

zione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Proviviri entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere.

I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

Il Presidente invita, quindi l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea con il voto favorevole di tutti i soci presenti in assemblea ed a voto palese per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare i nuovi testi degli articoli 5 e 13 dello statuto dell'associazione, come proposti in narrativa dal Presidente.

Proseguendo la discussione sull'argomento posto al punto due dell'ordine del giorno il Presidente fa presente all'assemblea i motivi che rendono opportuno prevedere nelle modalità di convocazione dell'assemblea degli associati anche la pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Il Presidente propone quindi il nuovo testo dell'articolo 10 dello statuto come segue:

"ARTICOLO 10. *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, mediante avviso pubblicato sul notiziario "Raphaël" e/o sul sito web dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione, ivi compresa ogni altra modalità che dia garanzia dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario."

Il Presidente invita, quindi l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea con il voto favorevole di tutti i soci presenti in assemblea ed a voto palese per alzata di mano

DELIBERA

2) di approvare il nuovo testo dell'articolo 10 dello statuto dell'associazione, come proposto in narrativa dal Presidente;

3) di approvare il nuovo testo di statuto dell'associazione come modificato a seguito delle delibere adottate, che si allega al presente atto sotto la lettera "D", di cui io notaio leggo i soli articoli oggetto di modifica, omettendone lettura dei restanti per espressa dispensa dell'assemblea e del richiedente;

4) di dare mandato al presidente dell'associazione

e del Consiglio Direttivo al fine di svolgere tutti gli adempimenti che si renderanno necessari o utili per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare ed avendo il Presidente accertato il risultato delle superiori votazioni, l'assemblea delega lo stesso per svolgere tutti i necessari adempimenti previsti dalla legge nonché per apportare al presente verbale tutte quelle eventuali modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore quindici e quarantacinque

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

La parte prende atto dell'informativa avuta da me notaio, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, dichiarandosi già edotta negli aspetti generali di tale normativa, e presta il proprio consenso, al trattamento dei dati inerenti alla presente operazione ed alla legittima conservazione presso gli archivi, anche informatici, da parte dello studio notarile.

RICHIESTO

ho ricevuto il presente verbale di cui ho dato lettura al richiedente in assemblea il quale lo approva, conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore sedici

Omessa lettura degli allegati "A", "B" e "C" per espressa dispensa del richiedente.

CONSTA

di due fogli, scritti in parte di mio pugno ed in parte a macchina da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione ed occupa otto facciate, questa compresa.

F.To Tabaglio Lionello

SIGILLO Notaio Roberto FORINO

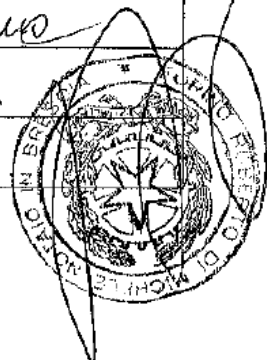
"AMICI DI RAPHAEL - APS"

Assemblea Straordinaria 11 Novembre 2022 ore 15.00

SOCI PRESENTI

	COGNOME E NOME	FIRMA
1	Cioli Rita	Cioli Rita
2	Bressan	Azmarando
3	MASSAROTTO LETIZIA	Letizia Massarotto
4	MECCA CHIARA	Chiara Mecca
5	CHIOLA CHIARA	Chiara Chiola
6	TEDESCHI BEATRICE	Beatrice Tedeschi
7	DOTTI ROSALIA	Dotti Rosalia
8	MAZZEONI LUCIANO	Luciano Mazzeoni
9	BENONI GIUSEPPE	Giuseppe Benoni
10	BEHOMI CORA	Cora Behomi
11	MONBELLI NICOLA	Nicola Monbelli
12	CALABRIA GIAN MARIO	Gian Mario Calabria
13	FORLANI MARIA FIORELLA	Maria Fiorella Forlani
14	NOVALI SANDRO	Sandro Novali
15	BALDI FRANCESCA PIERINA	Francesca Baldi
16	TESTA GIANCARLO	Giancarlo Testa
17	GASPARONI CRISTINA	Cristina Gasparoni
18	BEZZERI TEODORA	Teodora Bezzeri
19	CLAUDIA SOARDI	Claudia Soardi
20	Monbelli Cesare	Monbelli Cesare
21	Cioli Rita	Cioli Rita
22		

T/11/11



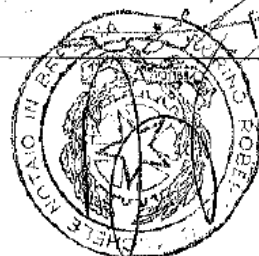
"AMICI DI RAPHAEL – APS"

Assemblea Straordinaria 11 Novembre 2022 ore 15.00

SOCI PRESENTI PER DELEGA

	COGNOME E NOME DELEGANTE	COGNOME E NOME DELEGATO	FIRMA DELEGATO
1	FONTANA ROSARIA	CIOLI RITA	Cioli Rita
2	DE ROSSI M. CRISTINA	CIOLI RITA	Cioli Rita
3	PASINA ADALBERTO	BRESCIANI ARMANDO	Bresciani Armand
4	BONOMETTI ROSARIA	BRESCIANI ARMANDO	Bresciani Armand
5	BISSO CARLA	MASSAROTTO LETIZIA	Letizia Massarotto
6	ARCHEITI ANGIOLINA	MASSAROTTO LETIZIA	Letizia Massarotto
7	CAGLIARI UMBERTO	MASSAROTTO LETIZIA	Letizia Massarotto
8	DE GRANDIS SANDRA ANDREIS FE	MASSAROTTO LETIZIA	Letizia Massarotto
9	RANDON MARIO	MASSAROTTO LETIZIA	Letizia Massarotto
10	CASTELLINI MANGELA	CAIOLA CHIARA	Chiara Caiola
11	CASTELLINI A. MARIA	CAIOLA CHIARA	Chiara Caiola
12	LUCATINI CLAUDIA	TEDESCHI BEATRICE	Beatrice Tedeschi
13	MARCELLI ROBERTO	TEDESCHI BEATRICE	Beatrice Tedeschi
14	DOTTI CATIA	DOTTI ROSSA	Dotti Rossa
15	TURA AFRA	MAFEZZONI LUCIA	
16	MAFEZZONI MARIA	MAFEZZONI LUCIA	
17	GIUSEPPE MARCANDELLI	CALABRIA G. MARIO GIUSEPPE	
18	BELUZZI EMIDIO	CALABRIA G. MARIO	
19	BELUZZI MASSIMO	CALABRIA G. MARIO	
20	BELUZZI MONICA	CALABRIA G. MARIO	
21	RAVIZZA ROSETTA	CALABRIA G. MARIO	

[Handwritten signature]



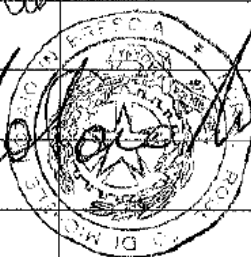
23	Gozzini Angeline	FORBES MARCO	Flora
24	Rangfetti Giuseppe	FORBES MARCO	Flora
25	Brigholi Anna	FORBES MARCO	Flora
26	Norbi Ercoli	FORBES MARCO	Flora
27	Breni Guglielmo	FORBES MARCO	Flora
28	GOZZINI MARIA	NOVALI SANTINA	Santina Novali
29	GOZZINI PAOLINA	NOVALI SANTINA	Santina Novali
30	GATTI CATERINA	NOVALI SANTINA	Santina Novali
31	PARIETTI ANNA	NOVALI SANTINA	Santina Novali
32	CROPELLI ANGELO	BALDI FRANCESCA TIERINA	Francesca Baldi
33	CUTER PAOLINA TONDA	BALDI FRANCESCA TIERINA	Francesca Baldi
34	COLONBI DARIO	BALDI FRANCESCA TIERINA	Francesca Baldi
35	BECCONEI GIOVANNA	BALDI FRANCESCA TIERINA	Francesca Baldi
36	LANERA GIOVANNI	BALDI FRANCESCA TIERINA	Francesca Baldi
37	VIRGINIA TARINI	TESTA GIANCARLO	Testa Giulio
38	COMININI PIETRO	TESTA GIANCARLO	Testa Giulio
39	ABONDIO ALBA MARIA	TESTA GIANCARLO	Testa Giulio
40	CATERINA SCALVINONI	TESTA GIANCARLO	Testa Giulio
41	CASERNOVI INNOCENZO	TESTA GIANCARLO	Testa Giulio
42	FERRARIO SILVIO	GASPARONI CRISTINA	Cristina Gasparoni
43	PASTORI DIONISIO	GASPARONI CRISTINA	Cristina Gasparoni
44	FELTAR ROBERTO	GASPARONI CRISTINA	Cristina Gasparoni
45	CHIARELLI GIULIETTA	CLAUDIA SORDI	Claudia Sordi
46	MOMBELLI GABRIELLA	MOMBELLI CESARINA	Cesarina Mombelli

[Handwritten signature]



47	MONBELL CATHERINA	MONBELL CESARINA	Monbell, Cesarine
48	MONBELL DOMILDA	MONBELL CESARINA	Monbell, Cesarine
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			

Diya de la

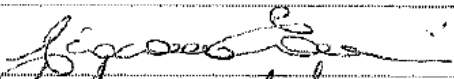
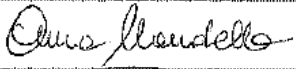
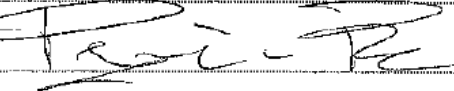
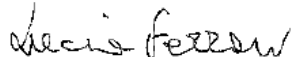


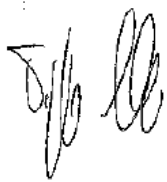
Monbell, Cesarine

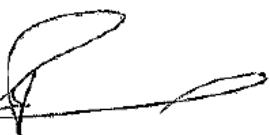
ALLEGATO "B" DELVATO REP. 12244
RAC. 7844

"AMICI DI RAPHAEL - APS"

Assemblea Straordinaria 11 Novembre 2022 ore 15.00

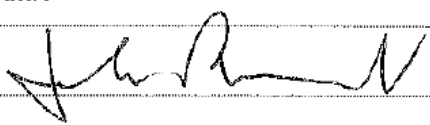
	MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO	FIRMA
1	TABAGLIO LIONELLO	
2	ZAGLIO DONATELLA	
3	TOMASINI GIACOMO	
4	GONZINI ROBERTO	
5	MONDELLA ANNA	
6	PERUGINI BORTOLO	
7	BERTAZZOLI PAOLA	
8	SR. CHIARA MEUCCI	
9	FERRARI LUCIA	

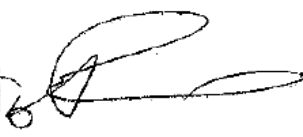


"AMICI DI RAPHAEL - APS"

Assemblea Straordinaria 11 Novembre 2022 ore 15.00

	MEMBRI COLLEGIO REVISORI LEGALI	FIRMA
1	BERNOCCHI GIULIO - Presidente	
2	BIANCHI VALENTINO - Revisore effettivo	
3	ZAPPARRATA GIOVANNI - Revisore effettivo	

Tybb Tabghidione


Allegato "D" all'atto nn. 12244/7814 di rep.

STATUTO ASSOCIAZIONE

"AMICI DI RAPHAËL - Associazione di Promozione Sociale"

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. *Costituzione, sede e durata*

È costituita l'Associazione denominata "Amici di Raphaël - Associazione di Promozione Sociale o APS", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "Amici di Raphaël - APS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di "Amici di Raphaël - Associazione di Promozione Sociale o APS".

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. L'Associazione fissa la propria sede in Calcinato (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2. *Statuto*

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3. *Finalità e attività di interesse generale*

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'Associazione, nata dall'intuizione e dalla volontà di don Pierino Ferrari, si prefigge come scopo principale l'attività di sostegno, economico e non, di Raphaël Società Cooperativa Sociale e della Fondazione Laudato Si', fondate dallo stesso.

L'Associazione ha per scopo, prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, la promozione di iniziative volte alla tutela, alla cura, all'assistenza ed all'integrazione della persona che si trova in qualsiasi situazione di bisogno.

L'Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge le seguenti attività:

1. la promozione e la gestione di attività socio-assistenziali e sanitarie nel settore della prevenzione e cura delle malattie tumorali, nell'assistenza ai malati terminali ed in genere a tutte le persone in condizione di bisogno;
2. lo sviluppo di attività di informazione, di sensibilizzazione sociale e di formazione, nel settore della prevenzione e cura delle malattie tumorali e dell'assistenza ai malati terminali, attraverso l'organizzazione di incontri e di dibattiti culturali, pubblicazioni, trasmissioni radio-televisive, manifestazioni popolari e culturali;
3. la collaborazione nell'organizzazione di eventi, manifestazioni e progetti sviluppati dalle altre realtà nate dalla volontà di don Pierino Ferrari o con le

stesse collegate.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- a. gestire, in proprio o in collaborazione con altre istituzioni similari, anche sulla base di convenzioni, attività socio-sanitarie-riabilitative-assistenziali orientate in via prioritaria, ma non esclusiva, alla attuazione della diagnosi precoce e cura delle malattie neoplastiche, ai bisogni delle persone malate di cancro e ai bisogni di minori, disabili, anziani inseriti presso strutture socio-assistenziali e sanitarie prevalentemente gestite dalle realtà nate dalla volontà di don Pierino Ferrari o con le stesse collegate;
- b. collaborare con le realtà nate dalla volontà di don Pierino Ferrari o alle stesse collegate, per la cura e la prevenzione delle malattie tumorali, dell'assistenza ai malati terminali ed in genere a tutte le persone in condizione di bisogno;
- c. sviluppare ogni forma di attività che favorisca la promozione della prevenzione, della diagnosi precoce e cura, nonché sostenere tutte le iniziative tese alla diffusione di una cultura di prevenzione;
- d. ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 4. *Ammissione*

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e

gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione, si ispirano ai principi della solidarietà e della democraticità e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, alla prima riunione utile.

ARTICOLO 5. *Adesione e attività di volontariato*

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Gli associati minorenni esercitano i propri diritti per il tramite di coloro che esercitano la

responsabilità genitoriale.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 6. *Perdita della qualità di socio*

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non

ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

A solo titolo esemplificativo costituisce grave motivo il danneggiare e/o il tentare di danneggiare moralmente e/o materialmente l'Associazione, il fomentare dissidi e/o disordini tra gli associati, l'intraprendere attività, anche per interposta persona, in conflitto di interessi e/o in contrasto con le finalità perseguite dall'Associazione.

Il socio è altresì escluso qualora non ottemperi all'obbligo di versamento della quota associativa annuale, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato, il quale verrà comunicato all'associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire, entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di esclusione, il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso, che dovrà decidere entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della domanda e comunicare la decisione al socio nei termini e nelle modalità di cui al paragrafo precedente.

ARTICOLO 7. *Volontari e Assicurazioni Obbligatorie*

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 8. *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche suddette sono gratuite.

ARTICOLO 9. *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 10. *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, mediante avviso pubblicato sul notiziario "Raphaël" e/o sul sito web dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione, ivi compresa ogni altra modalità che dia garanzia dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11. *Assemblea ordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;

- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di cinque deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ARTICOLO 12. *Assemblea straordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della

liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione. Ogni aderente non può avere più di cinque deleghe. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ARTICOLO 13. *Il Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di cinque anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria

delibera Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere.

I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 14. *Il Presidente del Consiglio Direttivo*
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche

Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 15. *Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo*

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16. *Il Segretario del Consiglio Direttivo*

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvava il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 17. *L'Organo di controllo*

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei

soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

ARTICOLO 18. *Il Collegio dei Probiviri*

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione.

Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica cinque anni.

L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere e di componente dell'Organo di Controllo.

I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza

formalità di procedura alcuna. Avverso il giudizio del Collegio dei Probiviri è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 19. *Risorse economiche*

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 85 del D.Lgs. 117/17;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ARTICOLO 20. *Patrimonio, contributi e convenzioni.*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del

Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 21. *Bilancio*

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 22. *Avanzi di gestione*

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 23. *Libri Sociali obbligatori*

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24. *Scioglimento*

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali.

Viste le finalità dell'Associazione di cui all'art. 3 del presente Statuto il patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio o dell'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri Enti del Terzo Settore, in primo luogo alla Fondazione Laudato Si' o alla Cooperativa Sociale Raphael o ad altro Ente nato dalla volontà di don Pierino Ferrari o con lo stesso collegato, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 25. *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

f.to Tabaglio Lionello

Sigillo Notaio Roberto FORINO